

Prot. n. 989/19

## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

Tribunale di Rieti, in persona del Presidente Dott. Pierfrancesco de ANGELIS,

### E

i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali.

### PREMESSO

- che le Parti, anche alla luce delle modifiche apportate dalle recenti novelle in materia di Perizia e Consulenza Tecnica d'Ufficio, condividono l'opportunità di avviare una mutua collaborazione, al fine di dare concreta attuazione alla normativa vigente in subiecta materia, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - 1) garantire l'equa distribuzione e l'effettiva rotazione degli incarichi tra gli iscritti all'Albo dei Periti (artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.: albo dei periti presso il Tribunale) e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.: albo dei consulenti tecnici), in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti nell'albo dei C.T.U. possano essere conferiti incarichi in misura eccedente il tetto massimo del 10% di quelli affidati dall'Ufficio, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c. (disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile: vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) e ss. mm. ii.;
  - 2) attuare l'"adeguata trasparenza" del conferimento degli incarichi, secondo quanto imposto dall'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c. e ss. mm. ii.;
  - 3) definire con maggiore precisione e rigore i requisiti necessari per il conseguimento dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei C.T.U., con precipuo riferimento alla "*speciale competenza tecnica*" di cui all'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p. (requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti) ed all'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c. (iscrizione nell'albo);
  - 4) garantire una costante vigilanza sul mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Periti e C.T.U.;
  - 5) dare attuazione alle modalità di nomina dei Consulenti iscritti in Albi tenuti da altro Tribunale o non iscritti a nessun Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, previste nell'art. 67, commi 3, 4 e 5, disp. att. c.p.p. e nell'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. (distribuzione degli incarichi);
- che le Parti condividono che requisiti essenziali per il raggiungimento della specifica competenza siano l'iscrizione all'Albo professionale e l'effettivo esercizio della professione.

Per le sole professioni sanitarie, date le peculiarità loro proprie, è demandata agli Ordini professionali la definizione di ulteriori criteri necessari;

- che il presente protocollo si applica anche agli esperti delle esecuzioni immobiliari;

Tutto quanto sopra premesso, facente parte integrante e sostanziale della presente Intesa, le Parti

### CONCORDANO QUANTO SEGUE

#### 1) EQUA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ED EFFETTIVA ROTAZIONE

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., come novellato dall'art. 52, comma 1, L. 69/2009: *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio...”*.

Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione di cui sopra, che impone un limite annuo massimo agli incarichi conferibili allo stesso Consulente ed un preciso dovere di sorveglianza a riguardo da parte del Presidente del Tribunale, si stabilisce quanto segue:

- presso il Tribunale di Rieti, a norma dell'art. 23, comma 2, disp. att. c.p.c., è istituito il registro informatico in cui sono *“annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice”*;
- detto registro è suddiviso secondo le macro-aree individuate dal SICID. Per ogni iscritto è indicato:
  - 1) il numero di registro identificativo della causa in cui ha ricevuto l'incarico;
  - 2) il magistrato che ha conferito l'incarico;
  - 3) l'importo di cui al decreto di liquidazione, integrato con l'indicazione dei relativi estremi, ovvero se trattasi di incarico in attesa di liquidazione;
  - 4) il numero totale degli incarichi ricevuti nel corso dell'anno giudiziario.
- il Presidente del Tribunale vigila in via posticipata e, quindi, con riferimento agli incarichi conferiti nei dodici mesi costituenti l'anno giudiziario precedente. L'eventuale superamento del limite massimo di cui all'art. 23, comma 1, disp. att. c.p.c., verrà segnalato a ciascun Giudice mediante comunicazione, da inviare entro 30 giorni dalla data del rilevamento, contenente l'invito a soprassedere dalla nomina del Consulente in questione per un tempo stimato sufficiente a rientrare nel parametro stabilito dalla norma. Tale segnalazione verrà altresì comunicata, per opportuna conoscenza, anche ai membri del Comitato (Procuratore della Repubblica, Presidente dell'Ordine/Collegio o suo delegato della categoria interessata) di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. (formazione dell'Albo) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati;
- tra gli incarichi da annotare sul registro sono comprese anche le nomine dell'esperto nei procedimenti per esecuzione forzata immobiliare;

- in via del tutto eccezionale, e solo per cause particolarmente delicate e complesse, che richiedano una particolare preparazione specialistica del Consulente in relazione alle specifiche competenze tecniche della controversia, sarà consentito al Giudice, previa opportuna motivazione, derogare al rigido limite percentuale imposto dalla norma.

## 2) ADEGUATA TRASPARENZA NEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 23, comma 1 ultima parte, disp. att. c.p.c. *"Il presidente del tribunale garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*. In attesa di costituire apposita sezione del sito web del Tribunale di Rieti, ciascun Ordine o Collegio firmatario del presente Protocollo di Intesa (ad esclusione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio), in relazione alla specifica categoria di appartenenza di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. (albo dei consulenti tecnici), si impegna, per un tempo comunque non superiore ad un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, a pubblicare sul proprio sito web l'elenco degli incarichi conferiti.

Per consentire tale pubblicazione, il Cancelliere preposto alla tenuta del registro comunicherà con cadenza semestrale ai membri del Comitato (tra cui Procuratore della Repubblica e Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali) e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, rispettivamente gli incarichi conferiti nel primo semestre e quelli relativi al secondo semestre.

## 3) CRITERI DI SPECIALE COMPETENZA TECNICA NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI

Visti:

- l'art. 221 c.p.p. (nomina del perito), che recita: *"Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli appositi albi o tra le persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina"*.
- l'art. 69, comma 1, disp. att. c.p.p., che dispone che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei periti *"le persone fornite di speciale competenza nella materia"*.
- l'art. 61 c.p.c. (consulente tecnico), che prescrive: *"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere ... da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica"*.
- l'art. 15, comma 1, disp. att. c.p.c., che recita: *"Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia..."*;

per ottenere la prima iscrizione a ciascuno degli Albi, oltre al possesso degli altri requisiti indicati nell'art. 69, commi 2 e 3, disp. att. c.p.p. e nell'art. 15 disp. att. c.p.c. (condotta morale specchiata e iscrizione all'Albo Professionale, in particolare per i C.T.U.), il requisito della speciale competenza tecnica si intende soddisfatto ove sussista l'osservanza dell'obbligo di formazione professionale continua, resa in forma di autocertificazione al momento dell'iscrizione.

La domanda di iscrizione dovrà essere altresì corredata da apposito *curriculum vitae*, da redigersi su modello standardizzato (curriculum europeo), con la descrizione dell'attività svolta, dei titoli o specializzazioni conseguiti, dei corsi o seminari seguiti e di quant'altro utile ai fini della valutazione del requisito in esame.

#### 4) SPECIFICITA' DELLE NOMINE DEI CONSULENTI TECNICI

Al fine di garantire la sussistenza del requisito della "speciale competenza tecnica", il Comitato provvederà ad individuare all'interno delle singole categorie di cui si compongono gli Albi, eventuali settori specialistici o di attività prevalente. Tale individuazione verrà effettuata in base alle indicazioni fornite dai singoli Ordini o Collegi professionali, che hanno facoltà, altresì, di indicare il numero massimo di settori cui consentire l'iscrizione.

I Periti ed i Consulenti già iscritti all'Albo potranno indicare le specializzazioni acquisite ed il settore o i settori ove vorranno essere inseriti, in occasione della prima revisione dell'Albo successiva all'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa.

Ciascun Giudice provvederà a designare il Perito e Consulente Tecnico che, all'interno della categoria di riferimento, è iscritto nel settore più appropriato in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle indagini da commissionare.

#### 5) VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEGLI ALTRI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 70 disp. att. c.p.p. (sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti) E DALL'ART. 15 disp. att. c.p.c. (iscrizione nell'albo)

Ciascun Ordine o Collegio Professionale provvederà a comunicare alla cancelleria preposta alla tenuta del registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. (Codice dell'Amministrazione Digitale), facente altresì funzioni di segreteria del Comitato ai sensi dell'art. 14, comma 4, disp. att. c.p.c., ogni circostanza, relativa all'iscritto, tale da far venire meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 disp. att. c.p.c. o, comunque, tale da far sorgere un impedimento ad esercitare l'ufficio.

Parimenti il Presidente del Tribunale, d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine o Collegio di appartenenza, eserciterà la vigilanza sui consulenti tecnici, promuovendo procedimento disciplinare a norma dell'art. 19 disp. att. c.p.c. (disciplina).

#### 6) MODALITA' DI NOMINA DEI CONSULENTI ISCRITTI IN ALBI TENUTI DA ALTRO TRIBUNALE E/O DI PERSONE NON ISCRITTE IN ALCUN ALBO

Al fine di dare concreta attuazione alle modalità di nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o a persone non iscritte in alcun Albo, il Giudice, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. (distribuzione degli incarichi), sentirà il Presidente del Tribunale, indicando nel provvedimento di nomina i motivi della scelta.

Nel registro di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c. è inserita, per ogni categoria, apposita sezione, per l'annotazione degli incarichi affidati a Consulenti iscritti all'Albo di altro Tribunale o non iscritti ad alcun Albo.

Il Presidente del Tribunale, nel corso della prima riunione utile, riferirà al Comitato in merito all'avvenuta nomina di Consulenti iscritti in Albo di altro Tribunale o di persone non iscritte in alcun Albo.

## 7) RESPONSABILITA' ADDEBITABILI AI CONSULENTI TECNICI IN IPOTESI DI IRREGOLARE E/O OMESSO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nei confronti dei Consulenti Tecnici che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 70 e segg. disp. att. c.p.p. (sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti) e 19 (disciplina), 20 (sanzioni disciplinari) e 21 disp. att. c.p.c. (procedimento disciplinare), ciascun Giudice ne farà segnalazione diretta al Presidente del Tribunale, che ne riferirà al Comitato.

## 8) PROROGA DELLE OPERAZIONI PERITALI

La proroga dei termini assegnati al Perito ed al CTU può essere concessa solo a seguito di apposita istanza scritta, depositata con congruo anticipo rispetto al termine concesso dal giudice, comunque motivata in riferimento a circostanze sopravvenute e non imputabili all'ausiliario del magistrato ed intrinseche allo svolgimento delle operazioni peritali demandate, ovvero per gravi motivi.

## 9) REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di consentire un costante aggiornamento dell'Albo dei CTU, il Comitato si riunirà a cadenza quadrimestrale per procedere ad eventuali cancellazioni e/o valutare eventuali richieste di iscrizione.

Ogni due anni (art. 68 disp. att. c.p.p. [formazione e revisione]) ed ogni quattro anni (art. 18 disp. att. c.p.c. [revisione dell'albo]) il Comitato provvederà ad effettuare la revisione completa dell'Albo dei Periti e dei CTU, verificando altresì il mantenimento dei necessari requisiti da parte dei soggetti già iscritti tramite acquisizione di idonea autocertificazione.

La formazione professionale continua, ove obbligatoria, è condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione negli Albi e la sua l'osservanza verrà valutata in sede di revisione periodica. Per quegli Ordini o Collegi per i quali sia prevista, condizione aggiuntiva sarà inoltre la regolarità contributiva.

Il presente Protocollo, discusso ed approvato dal Presidente del Tribunale di Rieti e da tutti i sottoscritti Ordini e Collegi Professionali, è aperto ad ulteriori adesioni e, stante la sua natura sperimentale, è aperto a modifiche ed integrazioni.

### **Linee guida**

- 1) L'art. 16 novies D.L. 83/15: le domande di iscrizione all'albo dei C.T.U., di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c. e all'art 169 sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) delle stesse, e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui all'art. 67 e segg. disp. att. c.p.p., sono inserite a cura di coloro che le propongono con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche che verranno emanate dal responsabile per i sistemi automatizzati del M.G. entro 6 mesi dall'entrata in vigore del

presente decreto ed acquisteranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del M.G.

Coloro che sono già iscritti negli albi inseriranno i propri dati con le modalità telematiche ed in conformità con le specifiche tecniche emanate entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul sito internet del M.G. delle suddette specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine dei 90 giorni, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi previsti nella presente disposizione.

L'art. 16 novies del D.L. 83/15, comma 3, prevede che il pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute, è effettuato esclusivamente con modalità telematiche ovvero con carte di credito prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica.

- 2) L'art. 7 del D.M. 21/02/11 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ha previsto l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. Il C.T.U. deve essere iscritto al suddetto registro per depositare atti, istanze e relazioni nell'ambito del procedimento in cui ha assunto la veste di ausiliario.

Rieti, 30 Maggio 2019


Tribunale di Rieti  
Presidente Dott. Pierfrancesco de ANGELIS



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Rieti  
Presidente Agr. Gianluca PEZZOTTI



Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti  
Presidente Arch. Filippo BALDUZZI




Ordine degli Avvocati della Provincia di Rieti  
Presidente Avv. Attilio Francesco FERRI




Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Rieti  
Presidente Rodolfo D'AQUILIO




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rieti  
Presidente Dott. Alessandro MORONTI



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti  
Presidente Ing. Vitaliano PASCASI



Ordine dei Geologi del Lazio  
Presidente Geol. Roberto TRONCARELLI



Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Rieti  
Presidente Geom. Carlo PAPI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti  
Presidente Dr. Dario CHIRIACO'

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rieti  
Presidente Dr. Pierluigi CORTELLINI

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rieti  
Presidente Per. Ind. Leonello ROSSI

Ordine degli Psicologi del Lazio  
Presidente Dott. Nicola PICCININI

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Rieti  
Presidente Dr. Ettore TOMASSETTI

*[Handwritten signature]*

*per delega*

*[Handwritten signature]*

*per delega*

*[Handwritten signature]*

*per delega*

*[Handwritten signature]*

## **LISTA degli articoli di legge richiamati**

### **Art. 13 disp. att. c.p.c. (Albo dei consulenti tecnici)**

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

### **Art. 14 disp. att. c.p.c. (Formazione dell'albo)**

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

### **Art. 15 disp. att. c.p.c. (Iscrizione nell'albo)**

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

### **Art. 18 disp. att. c.p.c. (Revisione dell'albo)**

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

### **Art. 19 disp. att. c.p.c. (Disciplina)**

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

### **Art. 20 disp. att. c.p.c. (Sanzioni disciplinari)**

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;



3) la cancellazione dall'albo.

#### **Art. 21 disp. att. c.p.c. (Procedimento disciplinare)**

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.

#### **Art. 22 disp. att. c.p.c. (Distribuzione degli incarichi)**

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

#### **Art. 23 disp. att. c.p.c. (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)**

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

#### **Art. 23 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale**

Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

#### **Art. 52 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)**

Al primo comma dell'articolo 23 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia

assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

#### **Art. 52 DPR 115/2002 (Aumento e riduzione degli onorari)**

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

#### **Art. 61 (Consulente tecnico)**

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

#### **Art. 67 disp. att. c.p.p. (Albo dei periti presso il tribunale)**

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia interpretariato e traduzione.
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

#### **Art. 68 disp. att. c.p.p. (Formazione e revisione dell'albo dei periti)**

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

#### **Art. 69 disp. att. c.p.p. (Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti)**

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
  - a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
  - c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

#### **Art. 70 disp. att. c.p.p. (Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti)**

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.
2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.

#### **Art. 221 c.p.p. (Nomina del perito)**

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

#### **Art. 16-novies. (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita)**

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati

previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia. (21) ((29))

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

-----

#### AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per

l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

-----  
**AGGIORNAMENTO (29)**

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

**Art. 169 sexies disp. att. c.p.c. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati)**

Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.

**Art. 7 (Registro generale degli indirizzi elettronici)**

1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.